



COMUNE DI DECIMOMANNU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

VI SETTORE - POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.58 del 2.11.2023

CAPO I Generalità, numero e tipo di armi

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Tipologia delle armi in dotazione
- Art. 3 Numero delle armi in dotazione
- Art. 4 Altri dispositivi e strumenti di autotutela
- Art. 5 Contingente numerico degli addetti della Polizia Locale con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza
- Art. 6 Procedure per l'acquisto e l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni

CAPO II Assegnazione, modalità e casi di porto dell'arma

- Art. 7 Servizi svolti con armi
- Art. 8 Servizi svolti senza l'arma
- Art. 9 Assegnazione dell'arma
- Art. 10 Ritiro cautelare dell'arma
- Art. 11 Revoca dell'assegnazione dell'arma
- Art. 12 Modalità di porto dell'arma
- Art. 13 Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 14 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del comune di appartenenza per soccorso o in supporto
- Art. 15 Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale in seguito a flagranza di illecito

CAPO III Tenuta e custodia delle armi

- Art. 16 Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 17 Prescrizioni per la sicurezza
- Art. 18 Custodia delle armi non assegnate e di riserva
- Art. 19 Controlli e sorveglianza
- Art. 20 Doveri dell'assegnatario dell'arma
- Art. 21 Doveri del consegnatario delle armi

CAPO IV Addestramento

- Art. 22 Addestramento

CAPO V Disposizioni finali

- Art. 23 Adempimenti
- Art. 24 Norme integrative e di rinvio
- Art. 25 Entrata in vigore

CAPO I

Generalità, numero e tipo di armi

Articolo 1

Disposizioni generali

1. L'armamento e i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Comando di Polizia Locale sono disciplinati dal presente Regolamento, in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 (*"Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di Pubblica Sicurezza"*), e della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (*"Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale"*), in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, custodia e impiego di armi e munizioni.
2. Il Consiglio Comunale adotta il presente Regolamento in osservanza dell'art. 5, comma 5, della Legge n. 65/1986.
3. Ogni comportamento, doloso o colposo, posto in essere in violazione alle norme del presente Regolamento e alle ulteriori disposizioni che disciplinano la materia comporta l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del soggetto trasgressore, fatte salve le eventuali conseguenze penali.

Articolo 2

Tipologia delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli operatori del Comando di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, per difesa personale e per l'impiego legittimato dalla vigente normativa, è la pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9x21 mm, sia per il personale maschile sia per quello femminile, da individuare tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1974, n. 110 e ss.mm.ii.
2. Il Comando di Polizia Locale può altresì dotarsi di sciabole per i servizi d'onore d'appresso meglio specificati.
3. Il Comando di Polizia Locale, inoltre, può essere dotato di altri dispositivi e strumenti di autotutela come previsti al successivo art. 4.

Articolo 3

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento e delle relative munizioni in dotazione al Comando di Polizia Locale è fissato con apposito provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Cagliari ed è pari al numero degli appartenenti al Comando di Polizia Locale con la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato del cinque per cento e comunque almeno di un'arma come dotazione di riserva, fatti salvi i depositi temporanei di altre armi in idoneo luogo di custodia all'uopo predisposto per motivi contingenti quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, cessazioni o sospensioni dal servizio e/o ritiri cautelari.
2. Per il numero complessivo delle munizioni si applicano gli stessi principi previsti al precedente comma, tenendo conto che la dotazione di munizioni assegnata ad ogni arma è pari a n. 50 (cinquanta) cartucce e, in ogni caso, in numero utile e necessario al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei rispettivi caricatori di riserva.
3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 viene individuato il numero complessivo delle sciabole, ammesso nel numero massimo di 2 (due) esemplari uguali. Le stesse potranno essere utilizzate dagli appartenenti al Comando di Polizia Locale in occasione di cerimonie, feste o funzioni pubbliche.
4. Il Sindaco denuncia alla locale Questura, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., le armi in dotazione al Comando di Polizia Locale.

Articolo 4

Altri dispositivi e strumenti di autotutela

1. Gli operatori del Comando di Polizia Locale, inoltre, possono essere dotati di strumenti di autotutela dell'incolumità personale, quali bastone estensibile, spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e giubbotto antiproiettile. Nei servizi in borghese i dispositivi devono essere occultati.
3. I dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto previa disposizione del responsabile del servizio; l'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego sono demandate al Responsabile del Settore Polizia Locale.

Articolo 5

Contingente numerico degli addetti della Polizia Locale con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza

1. Per tutti gli addetti della Polizia Locale del Comune di Decimomannu, qualora non già in possesso di tale qualifica, viene richiesto al Prefetto di Cagliari il rilascio del provvedimento di conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. Tutti gli addetti della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza portano, durante il servizio, nell'ambito territoriale di competenza, l'arma e le relative munizioni nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti nel presente Regolamento, che verranno loro assegnate singolarmente con specifico provvedimento del Sindaco ai sensi e per gli effetti del successivo art. 9.

Articolo 6

Procedure per l'acquisto e l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni

1. Al fine di poter procedere all'acquisto delle armi e delle relative munizioni il Sindaco, per il tramite del Funzionario responsabile della Polizia Locale, dovrà acquisire preventivo nulla osta del Questore della Provincia di Cagliari. L'istanza presentata ai fini del rilascio del citato nulla osta deve essere corredata di apposita deliberazione, con la quale l'Amministrazione Comunale dispone l'armamento degli operatori del Comando di Polizia Locale nonché l'approvazione del presente Regolamento.
2. Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), le armi acquistate e le relative munizioni per la dotazione degli addetti della Polizia Locale al Questore di Cagliari e agli altri Uffici/Autorità competenti.
3. Il Funzionario responsabile della Polizia Locale garantisce l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni per il Comando di Polizia Locale nel rispetto delle norme del T.U.L.P.S., del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, del presente Regolamento e di tutte le norme vigenti in materia di acquisto e detenzione di armi e munizioni in uso alla Polizia Locale, dandone comunque sempre notizia alle Autorità competenti.

CAPO II

Assegnazione, modalità e casi di porto dell'arma

Articolo 7

Servizi svolti con armi

1. Nell'ambito del territorio di competenza il personale del Comando di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, in applicazione delle norme di cui agli artt. 2 e 6 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, svolge con l'arma in dotazione tutti i servizi esterni afferenti alle funzioni di istituto ed a quelle attribuite dall'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, oltre a quelle specificate da altre norme in materia.
2. Nello svolgimento dei sopra citati servizi il personale della Polizia Locale porta, senza licenza, le armi e le relative munizioni in dotazione, indipendentemente dai turni e dagli orari di servizio, per i quali sono comandati di prestare la loro attività lavorativa, nonché dalle modalità di svolgimento degli stessi servizi.

3. Con le armi in dotazione sono prestati, altresì, i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, quelli disciplinati dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché da ogni altra norma in materia, salvo diverse disposizioni delle competenti Autorità da adottare d'accordo con il Funzionario responsabile della Polizia Locale.

4. I servizi prestati in abiti borghesi sono svolti con o senza l'arma in dotazione su disposizione del Funzionario responsabile della Polizia Locale, ad eccezione del personale distaccato alla sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica autorizzato a portare l'arma in via permanente ed in maniera occultata anche al di fuori del territorio di competenza per attività di indagine delegate.

Articolo 8 **Servizi svolti senza l'arma**

1. Il personale della Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, di norma svolge senza l'arma in dotazione i servizi di rappresentanza (anche relativi alla scorta del Gonfalone) e di guardia d'onore, in occasione di cerimonie, feste o funzioni pubbliche. L'utilizzo è ammesso su disposizione del Funzionario responsabile della Polizia Locale.

2. È ammesso l'utilizzo della sciabola in dotazione al Comando di Polizia Locale per i soli addetti comandati allo svolgimento di tali particolari servizi in occasione di cerimonie, feste o funzioni pubbliche.

Articolo 9 **Assegnazione dell'arma**

1. L'arma, dotata di due caricatori e delle relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti del Comando di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

2. L'assegnazione dell'arma viene disposta previo accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, da effettuarsi secondo le modalità di legge ed eventualmente a cura del medico competente che, se del caso, può avvalersi di consulenze di professionisti esterni. Con cadenza quinquennale andrà effettuata la verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità anzidetti, fatto salvo l'insorgere di eventuali problematiche di carattere psico-fisico ed attitudinale prima della suddetta scadenza accertate dal medico competente su segnalazione del Funzionario responsabile della Polizia Locale.

3. La prima assegnazione dell'arma, oltre che previo accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, viene disposta a seguito del positivo superamento di un corso di corretto maneggio ed uso delle armi da effettuarsi presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale con rilascio della relativa certificazione.

4. Del provvedimento di assegnazione, debitamente comunicato al Prefetto di Cagliari, e del numero di matricola dell'arma assegnata viene fatta apposita annotazione nella tessera personale di riconoscimento.

5. Il Sindaco può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione dell'arma per ciascun addetto della Polizia Locale in conseguenza di specifica segnalazione del Funzionario responsabile della Polizia Locale imputabile ad eventi e/o condotte che possano far dubitare della permanenza dei requisiti psico-fisici e di affidabilità richiesti dalla legge e dal presente Regolamento.

6. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni in materia di porto, detenzione ed impiego di armi e relative munizioni.

Articolo 10 **Ritiro cautelare dell'arma**

1. Il Funzionario responsabile della Polizia Locale, in caso di indifferibilità ed urgenza, può procedere al ritiro cautelare dell'arma e delle relative munizioni in dotazione all'assegnatario delle stesse allorquando si siano verificati fatti, si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole ed opportuno il ritiro dell'arma in dotazione e delle munizioni, ciò a tutela

della sicurezza dell'addetto medesimo e/o di terzi. Del ritiro cautelare dell'arma deve essere informato il Sindaco.

2. Il Funzionario responsabile della Polizia Locale può altresì disporre, con proprio provvedimento motivato, il ritiro cautelare dell'arma e delle relative munizioni in dotazione quando l'addetto assegnatario non dia piena garanzia di affidabilità a causa di condizioni di salute e/o del comportamento ovvero quando sia ritenuto opportuno, ragionevole e giustificato, informando sempre il Sindaco per la successiva adozione dei provvedimenti di competenza.

3. L' arma e le munizioni ritirate in via cautelare vengono affidate al consegnatario delle stesse e depositate nelle apposite attrezzature di custodia previa annotazione nel Registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni in dotazione al Comando di Polizia Locale.

Articolo 11

Revoca dell'assegnazione dell'arma

1. Il Sindaco, con proprio atto formale, procede alla revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma e delle relative munizioni nei confronti dell'addetto di Polizia Locale assegnatario allorché vengano a mancare i presupposti personali per il mantenimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, il provvedimento di conferimento della qualifica di Agente di pubblica Sicurezza sia stato revocato dal Prefetto di Cagliari, venga a cessare il rapporto di servizio, vengano meno i requisiti psico-fisici e/o attitudinali previsti dalla legge certificati con documentazione medica, venga attestata l'inidoneità tecnica conseguente al mancato superamento di regolari corsi e lezioni di tiro svolti presso poligoni all'uopo abilitati, pur persistendo a qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

2. L' arma e le munizioni ritirate vengono affidate al consegnatario delle stesse e depositate nelle apposite attrezzature di custodia previa annotazione nel registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni in dotazione al Comando di Polizia Locale.

Articolo 12

Modalità di porto dell'arma

1. Durante il servizio l'arma assegnata, con caricatore pieno, innestato e senza colpo in canna, deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, unitamente ad un caricatore di riserva. Ogni caricatore non può contenere più di n. 15 (quindici) cartucce.

2. Per i servizi prestati in abiti borghesi l'arma è portata in modo non visibile.

3. Il Comandante e gli Ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione al Comando di Polizia Locale e assegnate, né possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni. Analogamente non possono essere impiegate munizioni diverse da quelle assegnate in dotazione.

5. Il personale della Polizia Locale che svolge temporaneamente o prevalentemente servizio in ufficio è esentato dall'obbligo di portare l'arma nella fondina esterna all'uniforme; tuttavia, ha l'obbligo di tenere la stessa nella immediata e pronta disponibilità e comunque sempre in condizioni di massima sicurezza e protezione.

Articolo 13

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espletati al di fuori del territorio di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, agli appartenenti del Comando di Polizia Locale, cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima anche al di fuori del territorio di competenza, per compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 14

Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale del comune di appartenenza per soccorso o in supporto

1. I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o per situazioni eccezionali e contingenti, sono effettuati di massima senza armi.
2. Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, ovvero il Presidente dell'Unione o del Consorzio, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, può richiedere che lo stesso sia prestato con l'arma in dotazione.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente il numero degli addetti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio di appartenenza, il tipo di servizio in cui saranno impiegati e la durata presumibile della missione.

Articolo 15

Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale in seguito a flagranza di illecito

1. È consentito portare l'arma in dotazione al di fuori del territorio di appartenenza nello svolgimento delle operazioni di polizia di cui all'art. 4, comma 4 lett. b), della Legge 7 marzo 1986, n. 65 ovvero nei casi di flagranza dell'illecito, allorché la consumazione dello stesso abbia avuto inizio nel territorio di competenza.

CAPO III

Tenuta e custodia delle armi

Articolo 16

Prelevamento e versamento dell'arma

1. A seguito del provvedimento di assegnazione l'arma ed il relativo munizionamento sono consegnati all'assegnatario da parte del consegnatario o da suo delegato, i quali provvedono all'annotazione sul registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni all'uopo predisposto.
2. L'assegnazione dell'arma deve essere revocata o sospesa con provvedimento del Sindaco e conseguentemente l'arma ed il relativo munizionamento devono essere consegnati al consegnatario o suo delegato quando siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato assegnazione, quando viene meno la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, nonché in tutti gli altri casi, non previsti nei punti precedenti, in cui la revoca o la sospensione sia disposta con provvedimento motivato del Sindaco ovvero del Prefetto territorialmente competente.
3. Le sciabole in dotazione utili all'espletamento dei servizi di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento vengono affidate dal consegnatario delle armi e delle munizioni agli addetti della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, comandati per i servizi citati, prima dell'inizio degli stessi; i medesimi, al termine dell'espletamento dei servizi, sono tenuti a consegnare le sciabole al consegnatario o suo delegato, che ne verifica il perfetto stato di conservazione annotando le operazioni compiute nel registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni.

Articolo 17

Prescrizioni per la sicurezza

1. Le armi devono essere prelevate e versate in armeria sempre scariche, prive cioè di proiettile nella camera di scoppio e in sicura, e prive di munizioni nel caricatore.
2. Le armi vanno scaricate in luogo isolato appositamente predisposto e dotato di apposito dispositivo di sicurezza per il carico e lo scarico delle armi corte.
3. La pulizia delle armi deve avvenire in luogo appropriato, isolato e diverso dai locali dell'armeria.
4. Ai fini della sicurezza è necessario che l'assegnatario e il consegnatario o suo delegato considerino l'arma sempre carica fino a quando non abbiano personalmente e visivamente verificato che essa sia scarica.

5. Nel maneggiare l'arma al momento del versamento e del prelevamento dall'armeria l'assegnatario deve tenere sempre il dito ben distante dal grilletto.
6. All'interno dell'armeria, nel locale antistante, nel luogo isolato predisposto per lo scarico delle armi e nel luogo destinato alla pulizia delle armi devono essere affisse, in modo ben visibile e facilmente leggibile, le prescrizioni di sicurezza contenute nei commi precedenti ed ogni altra ritenuta opportuna dal Comandante.
7. In caso di anomalie o malfunzionamenti dell'arma in dotazione l'assegnatario è tenuto a segnalare le stesse tempestivamente, ciò al fine di consentire di provvedere alla sostituzione di parti e/o elementi di essa difettosi e/o deteriorati.
8. Allo stesso modo, qualora si ravvisi l'esigenza di provvedere ad una manutenzione tecnica accurata dell'arma in dotazione, questa deve essere restituita al consegnatario, il quale provvederà alle operazioni necessarie avvalendosi di soggetti qualificati esterni all'Ente e debitamente autorizzati dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, provvedendo al contempo a tutti gli adempimenti, annotazioni e comunicazioni di legge previsti in tali circostanze.
9. Le munizioni assegnate in via continuativa devono essere sostituite obbligatoriamente, ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta presentino anomalie o siano sottoposte ad immersione, gelo o a particolari fonti di calore.
10. Le munizioni sostituite, se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramenti, possono essere utilizzate nei tiri di addestramento; in caso contrario devono essere smaltite nelle forme previste dalla vigente normativa.

Articolo 18

Custodia delle armi non assegnate e di riserva

1. Le armi non assegnate, quelle di riserva e le munizioni in dotazione al Comando di Polizia Locale sono custodite in armadi metallici corazzati, collocati presso l'armeria del Comando adeguatamente protetta. La porta d'ingresso, gli armadi blindati per la custodia delle armi e quelli per la custodia delle munizioni collocati all'interno dell'armeria sono costantemente controllati e sorvegliati.
2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte di norma dal Funzionario responsabile del Comando di Polizia Locale e, in caso di sua assenza o impedimento, dai suoi delegati all'uopo designati con provvedimento del Sindaco.
3. Con cadenza quinquennale è prevista una manutenzione straordinaria delle armi in dotazione al Comando di Polizia Locale, eseguita da personale qualificato che ne certifichi l'idoneità tecnica e la sicurezza di impiego. Il quinquennio decorre dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 19

Controlli e sorveglianza

1. Il Funzionario responsabile della Polizia Locale ed il consegnatario delle armi, senza previo preavviso, effettuano controlli sulle armi e sulle munizioni in dotazione al Comando assegnate al personale della Polizia Locale anche al fine di verificare il regolare adempimento degli ordini di servizio adottati in applicazione delle norme del presente Regolamento.
2. Il Sindaco o l'Assessore delegato alla Polizia Locale possono disporre in ogni momento verifiche ed ispezioni di controllo per verificare l'osservanza delle prescrizioni definite dal presente Regolamento e il persistere delle condizioni di sicurezza.

Articolo 20

Doveri dell'assegnatario dell'arma

1. Il personale al quale è stata assegnata l'arma in via continuativa deve verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate; custodire diligentemente l'arma curandone la manutenzione ordinaria e la pulizia; segnalare immediatamente al consegnatario o suo delegato ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa affinché gli stessi possano provvedere alla riparazione e all'eventuale

nuova assegnazione, anche provvisoria; applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma; mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro organizzate dal Comando di Polizia Locale; fare immediata denuncia in caso di sottrazione o smarrimento dell'arma, di parte di essa e delle munizioni alla locale Questura, consegnando copia della denuncia vidimata al Comando di appartenenza; segnalare al Comando la modifica dell'indirizzo di residenza o di domicilio.

2. L'assegnatario dell'arma deve, altresì, astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra colleghi che con persone terze; mantenere l'arma priva di proiettile nella camera di scoppio e con la sicura inserita fino a che la situazione operativa non richieda diversamente, evitando di tenere armi cariche negli uffici; nella propria abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, possibilmente in cassaforte o armadio blindato, in ogni caso fuori dalla portata di qualsiasi persona e, in particolare, da minori e/o incapaci; non abbandonare, per qualsiasi ragione, l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave e allarmati; astenersi dal depositare, anche per brevi periodi, l'arma all'interno dell'armadietto dello spogliatoio; attenersi sempre, nel maneggio delle armi ed in particolare in caso di rimozione del proiettile dalla camera di scoppio, a criteri di massima prudenza; astenersi dal tenere l'arma assegnata in borse, borselli o contenitori simili.

3. In tutti i casi di utilizzo in servizio e per qualsiasi motivo dell'arma, è fatto obbligo di inoltrare immediatamente rapporto scritto al Comandante, specificando il motivo dell'uso ed il numero dei colpi sparati.

4. L'assegnatario risponde personalmente della mancata osservanza delle prescrizioni, della irregolarità o incompletezza delle operazioni definite dalle norme del presente Regolamento e dai provvedimenti attuativi adottati dal Funzionario responsabile della Polizia Locale.

Articolo 21

Doveri del consegnatario delle armi

1. Il consegnatario delle armi (o suo delegato) cura con la massima diligenza la custodia e la tenuta dei registri relativi alle armi assegnate e restituite, delle armi sospese e revocate e delle armi di riserva, oltre che del relativo munizionamento.

2. Il consegnatario delle armi (o suo delegato) cura con la massima diligenza la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria; la custodia, la conservazione e la tenuta dei registri e della documentazione relativi all'armeria a cui è preposto; la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso all'armeria a cui è preposto nonché le relative chiavi degli armadi blindati in cui sono conservate le armi e le munizioni; la effettuazione dei controlli periodici; la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

3. Il consegnatario, inoltre, cura i necessari adempimenti, quali la predisposizione del provvedimento del Sindaco con il quale viene determinato il numero complessivo delle armi e delle munizioni in dotazione al Comando di Polizia Locale e della relativa comunicazione al Prefetto di Cagliari; l'istruttoria e la predisposizione dei provvedimenti di competenza del Sindaco con cui l'arma e le relative munizioni vengono assegnate in via continuativa al personale della Polizia Locale, ivi incluse la revisione annuale e le conseguenti comunicazioni da trasmettere al Prefetto di Cagliari; l'istruttoria e la predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni del Sindaco al Prefetto di Cagliari per i servizi contemplati dal presente Regolamento svolti all'esterno dell'ambito territoriale di competenza; l'istruttoria e la predisposizione dei provvedimenti per lo svolgimento dei corsi e delle lezioni di tiro a segno; l'effettuazione delle annotazioni e comunicazioni di legge previste nel caso di interventi di riparazione e/o manutenzione tecnica delle armi in dotazione da parte di soggetti terzi rispetto all'Ente.

CAPO IV
Addestramento

Articolo 22
Addestramento

1. Gli appartenenti al Comando di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza e assegnatari dell'arma in via continuativa, prestano servizio armato nei termini e modi definiti nel presente regolamento ed effettuano ogni anno almeno un corso di addestramento al tiro statico presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, ai sensi dell'art. 18 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145. Il Funzionario responsabile del Comando di Polizia Locale può decidere di sottoporre solo una parte del personale del Comando ad un corso di tiro operativo da effettuarsi in un poligono istituito a norma di legge. A tal fine il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti alla Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ad una Sezione di Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 286/1981.
2. All'interno dei programmi di addestramento e formazione professionale del personale della Polizia Locale, è facoltà dell'Ente stipulare apposite convenzioni con una Sezione del Tiro a Segno Nazionale nonché con altri Enti e/o Comandi che dispongono di propri poligoni abilitati ubicati nel territorio di comuni limitrofi. I corsi di tiro effettuati presso poligoni abilitati di altri Enti e/o Comandi sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi devono essere debitamente comunicati al Prefetto di Cagliari. Il Sindaco, per il tramite del Funzionario responsabile della Polizia Locale, comunica al Prefetto di Cagliari, almeno sette giorni prima della data fissata per l'addestramento, la disposizione di servizio mediante la quale vengono definiti giorno e ora in cui avranno luogo le esercitazioni al tiro, nonché l'elenco recante i nominativi del personale Polizia Locale che parteciperà alle esercitazioni. Il Prefetto di Cagliari può disporre la sospensione delle citate esercitazioni di tiro per preordinati motivi di ordine pubblico.
3. Qualora il poligono di tiro non abbia sede nel territorio di competenza, il personale del Comando di Polizia Locale, munito della tessera di riconoscimento, comandato ad effettuare le esercitazioni di tiro mediante disposizione di servizio, è autorizzato a portare l'arma assegnata nel giorno prestabilito, fino alla sede del poligono e viceversa.
4. Il munizionamento per l'addestramento del personale della Polizia Locale è custodito presso l'armeria del Comando. Lo stesso sarà integrato di volta in volta quando necessario.

Titolo V
Disposizioni finali

Articolo 23
Adempimenti

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, viene trasmesso in forma integrale al Prefetto di Cagliari e, in ossequio all'art. 11 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, al Ministro dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Il presente Regolamento, per opportuna conoscenza, viene trasmesso altresì al Questore di Cagliari.

Articolo 24
Norme integrative e di rinvio

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni altro precedente regolamento comunale in materia.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n. 65, e del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e ss.mm.ii.,

nonché del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Articolo 25
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello dell'intervenuta esecutività della Delibera del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso e viene comunicato al Prefetto, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, nonché al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.